

VADEMECUM

A cura di Giovanni Pisani – Segreteria Provinciale SNALS-BRESCIA

Aggiornamento GAE triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere (**art.1 comma 1 D.M. 374/2019**):

- a) **la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio** con cui è inserito in graduatoria;
- b) **il reinserimento in graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- c) **la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;**
- d) **il trasferimento da una provincia ad un'altra** nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l'aspirante è iscritto e conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

- e) Per effetto dell'istituzione della provincia di Monza Brianza, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di Monza Brianza, mantengono la medesima anzianità di iscrizione maturata nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, in cui erano precedentemente inclusi.

INVIO DOMANDE:

- In caso di aggiornamento/permanenza/conferma/scioglimento della riserva la provincia alla quale deve essere indirizzata la domanda è quella che l'ha gestita per il triennio scolastico 2014/2017.
- In caso di trasferimento, la provincia da indicare è quella dove si intende trasferire la propria posizione.

- In caso di reinserimento, la provincia da indicare è quella dalla quale si è stati depennati. Qualora oltre al reinserimento venga chiesto anche il trasferimento, la provincia da indicare è quella dove si intende trasferire la propria posizione.

La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato.

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

(art 1 comma 1 lett. c D.M. 374/2019)

PREFERENZE – PRIORITA' SCELTA SEDE

Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della **preferenza** a parità di punteggio **devono essere riconfermate**, anche nel caso di sola permanenza.

Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

Analogamente, gli interessati debbono **confermare** il diritto a beneficiare della **priorità** nella **scelta** della **sede**, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104 del 1992, **compilando** l'apposita **sezione H4**.

La sezione H4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.

(art 1 comma 2 D.M. 374/2019)

ASSUNZIONE SUI POSTI RISERVATI

Ai fini dell'**assunzione sui posti riservati** i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.

In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

(art. 1 comma 3 D.M. 374/2019)

PERSONALE DOCENTE GIA' INSERITO IN I FASCIA DI 2 PROVINCE

Il **personale** docente ed educativo, già **appartenente** alle graduatorie ad esaurimento di **prima fascia di due province**, a seguito della prima integrazione delle graduatorie

permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province il relativo modello 1), ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d).

(art.1 comma 4 D.M. 374/2019)

VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZIO – ART. 1 D.M. 374/2019

COMMA 5. I candidati già iscritti in graduatoria, potranno dichiarare i nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014, o quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 maggio 2014.

I servizi svolti, successivamente, a quest'ultima data, debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito.

COMMA 6. I docenti che chiedono il reinserimento aggiungeranno i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

COMMA 7. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

COMMA 8. I docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non potranno presentare istanza di aggiornamento.

NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE – ART. 2 D.M. 374/2019–

COMMA 1. Per la valutazione titoli del personale inserito in **I e II fascia** vedi **Allegato 1.**

COMMA 2. Per la valutazione titoli del personale inserito in **III e IV fascia** vedi **Allegato 2.**

COMMA 3. Novità: Solo per i docenti scuola infanzia e primaria: **valutazione del servizio sezioni primavera.** A tal fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

COMMA 4. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole. **Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.**

COMMA 6. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna.

COMMA 7. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E.

COMMA 8. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Per la valutazione dei servizi per **attività progettuali** finanziati dalle Regioni.

(vedi comma 10 e 11).

Per il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 nei **LICEI MUSICALI.**

(vedi commi 12,13,14).

Per **strumento musicale** nella scuola sec. di 1 grado cl. A-56 vedi Art. 3 **D.M. 374/2019**

COMMA 16. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari adesso equiparati per legge o per Statuto.

COMMA 17. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.

COMMA 18. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli.

COMMA 20. Non è valutabile come abilitazione l'inserimento nelle graduatorie di merito dei Concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell'inserimento in graduatoria di merito, in quanto "superamento di concorso" relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato1).

COMMA 21. Valutazione servizi per adeguamento alle nuove classi di concorso.

I servizi prestati, sino al 2016/2017, in una o più classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza.

Esempio: nella nuova classe di concorso A-09 "Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche" sono confluite le seguenti vecchie classi di concorso:

- 8/A "Arte della grafica e dell'incisione";
- 21/A "Discipline pittoriche";
- 11/D "Arte della xilografia, calcografia e litografia";
- 15/D "Arte della decorazione pittorica e scenografica";
- 19/D "Arte delle lacche, della doratura e del restauro";
- 20/D "Arte del mosaico e del commesso"

Qualora un docente abbia prestato servizi, sino al 2016/17, in una delle vecchie classe di concorso sopra riportate potrà chiedere il ricalcolo del servizio, che sarà valutato come specifico (quindi 12 punti max. per ciascun anno) nella nuova classe A-09.

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO- ART.7- D.M. 374/2019

Le Graduatorie ad Esaurimento sono utilizzate:

- a) ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, sui posti annualmente autorizzati
- b) per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche

RECLAMI E RICORSI- ART 11- D.M. 374/2019

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle **graduatorie provvisorie** può essere presentato **reclamo** da parte dei candidati all'Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. L'Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.